

N. R.G. C.S. 1/25

Tribunale Ordinario di Ferrara

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Anna Ghedini - Presidente rel e est.

dott. Costanza Perri - Giudice

dott. Marianna Cocca - Giudice

nel procedimento per concordato semplificato introdotto da

con sede legale in

, alla Via

rappresentata e difesa dall'Avv.

del foro di Perugia,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso del 18.2.25 la società sopra indicata depositava ricorso per la omologa di concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII, premettendo di avere acceduto dal 28.12.23 alla composizione negoziata.

Dopo avere disposto il deposito del parere dell'esperto previsto dalla legge, il giudice chiedeva chiarimenti circa alcuni aspetti critici della proposta, evidenziando, in presenza di una proposta di pagamento dei creditori privilegiati in misura falcidiata, la assenza della attestazione di cui all'art. 84 comma 5 CCII, e fissava apposita udienza di comparizione della ricorrente e dell'esperto per il 18.3.25.

Alla udienza, tempestivamente depositate integrazioni di piano, attestazione richiesta e integrazione del parere dell'esperto, la ricorrente insisteva nel ricorso e il giudice si riservava di riferire al Collegio.

Ritiene il Collegio, esaminate le integrazioni depositate, che la proposta sia inammissibile.

Nel concordato semplificato il debitore non può fruire di alcun criterio di distribuzione dell'attivo alternativo al rigoroso rispetto delle cause di prelazione: atteso il suo stampo liquidatorio non vi è dubbio che in esso trovino piena applicazione le regole poste a presidio della garanzia patrimoniale (Appello Catania, 26 Febbraio 2025. Pres. Balsamo. Est. Rao; Appello Ancona in www.ilcaso.it.)

Segnatamente il giudice marchigiano afferma che: “giova trattare la questione della regola distributiva nel CLS, che è quella della priorità assoluta (absolute priority rule - APR), la quale non consente la soddisfazione del creditore di grado successivo qualora non sia stato integralmente soddisfatto quello di grado precedente, ove tale regola si riferisce alle risorse finanziarie provenienti dal patrimonio assoggettato al concorso e non a quelle rivenienti da apporti di terzi estranei al patrimonio del debitore (la c.d. finanza esterna appunto). Con precipuo riferimento a quest'ultimo aspetto, si ribadisce quanto già acclarato in dottrina e in giurisprudenza ovvero che: i) l'APR si applica nel CLS visto che non arreca

pregiudizio rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale; ii) gli apporti esterni possono essere distribuiti anche in deroga agli artt. 2740-1 c.c.; iii) non vige alcun limite del concordato liquidatorio ex art. 84, 4 comma CCII”.

Anche se ciò era chiaro anche in precedenza, le modifiche apportate dal secondo correttivo al CCII all'art. 25 sexies CCII, consentono di affermare pianamente che non vi è dubbio che nella proposta di concordato semplificato si possa prospettare la soddisfazione falcidiata dei creditori muniti di privilegio, nel senso e nella misura stabiliti dall'art. 84 comma 5 CCII (che riporta la regola già inserita nella legge fallimentare con la riforma del 2006-07 al secondo comma dell'art. 160 l. fall.): è possibile cioè prevedere la soddisfazione dei crediti privilegiati nei limiti della capienza del bene su cui insiste il privilegio. Il credito privilegiato, cioè, verrà soddisfatto in misura non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione dei beni su cui insiste la prelazione al netto delle spese di liquidazione e della quota parte delle spese generali, misura che deve essere oggetto di specifica attestazione di un professionista indipendente.

Tale regola non è se non il portato del funzionamento operativo della prelazione: essa infatti attribuisce al creditore il diritto a soddisfarsi con preferenza sul ricavato della vendita del bene oggetto di prelazione; al di fuori di tale capienza, nel concorso con altri crediti il credito avrà natura chirografaria. Il valore di liquidazione del bene “misura” e definisce la portata del privilegio.

Venendo alla proposta in esame va premesso che l'attivo come rappresentato dalla ricorrente sarebbe composto esclusivamente dal patrimonio mobiliare e che la massa passiva è composta di crediti muniti di privilegio generale e da chirografari.

Non essendovi ovviamente capienza per il pagamento dei creditori privilegiati al valore nominale (il passivo complessivo è di 25.765.301 euro di cui euro 6.776.158 per crediti privilegiati, a fronte di un attivo stimato in proposta in appena euro 4.741.410), la proposta prevede il pagamento dei creditori privilegiati, fatta eccezione che per i lavoratori, in misura estremamente falcidiata: viene prevista una unica classe di creditori privilegiati di cui è previsto il pagamento al 6,6% in privilegio.

In ciò ricorre una prima, e grave, ragione di inammissibilità, essendo stato previsto il pagamento alla medesima percentuale di tutti i creditori privilegiati successivi ai lavoratori senza nessun riguardo al loro grado: si sarebbe dovuto per contro, nel rispetto dell'ordine delle prelazioni, prevedere il pagamento prima del privilegio successivo al 2751 bis . 1 c.c. e solo in caso di residuo attivo, si sarebbero potuti pagare i privilegi successivi.

Ad essere contraria alla legge è già solo la formazione delle classi, non essendo possibile creare una classe che raggruppi creditori aventi grado di prelazione diverso posto che, dovendosi rispettare necessariamente la graduazione dei crediti e non essendovi capienza per tutti i creditori privilegiati, il trattamento necessariamente differenziato avrebbe imposto la formazione di classi distinte; ma la illegittimità della proposta risiede prima ancora nel mancato rispetto dell'ordine dei gradi di prelazione.

Certamente il rispetto della legge, tenuto conto della capienza dell'attivo come indicato, avrebbe comportato la possibilità di soddisfare i privilegiati solo fino al n. 2 dell'art. 2751 bis c.c. e quindi la mancata percorribilità della via concordataria, che impone, vale la pena di ricordarlo, la soddisfazione in misura non simbolica di ciascun creditore, compresi i chirografari.

Il mancato rispetto delle regole di prelazione nella distribuzione dell'ipotetico ricavato, anche a volere assumere come fondati i valori proposti, comporta la radicale illegittimità della proposta.

Un ulteriore e decisivo aspetto merita di essere approfondito.

Nella attestazione ex art. 84 comma 5 CCII il professionista prospetta nel modo seguente l'ipotetico esito liquidatorio del patrimonio mobiliare in rapporto a quello assunto in piano:

ATTIVO	CS	LG
Canoni d'affitto ramo d'azienda	22.645	22.645
Prezzo per il ramo di business	400.000	315.700
Immobilizzazioni immateriali	-	-
Immobilizzazioni materiali	-	-
Immobilizzazioni finanziarie	-	-
Rimanenze	3.342.282	926.989
Crediti commerciali (inc. Fondo svalutazione)	627.146	627.146
Crediti intercompany	-	-
Crediti tributari	109.291	109.291
Crediti vs Altri	4.713	4.713
Disponibilità liquide	235.333	235.333
Ratei e risconti	-	-
Proventi derivanti da azioni revocatorie e di responsab	-	-
TOTALE ATTIVO	4.741.410	2.241.817

L'attestatore profila quindi una differenza di ben 2.500.000 euro fra l'esito liquidatorio della proposta concordataria e l'esito della eventuale liquidazione giudiziale; posto il piano sotteso alla proposta prevede la liquidazione di tutti i cespiti attivi della impresa, analogamente a quanto accadrebbe nella liquidazione giudiziale, vi è da chiedersi come possa essere giustificata una tale differenza, che diviene enorme se si pensa che rappresenta metà dell'attivo ipotizzato in piano.

Prima di tutto va rilevato che la procedura in questione è procedura liquidatoria e quindi condivide, per espressa previsione normativa, la stessa finalità della liquidazione giudiziale, e che la esecuzione del piano, su cui peraltro il ricorso mai si intrattiene, si tradurrebbe nelle medesime attività di liquidazione che si porrebbero in essere nella liquidazione giudiziale.

Non si vuole certamente negare che esistano scenari, pur di dismissione, in cui la liquidazione concordataria può assicurare migliori esiti di quella liquidatoria pura, ma certamente tali scenari vanno ampiamente e efficacemente argomentati e spiegati, sia in ricorso che in attestazione che, prima ancora, in perizia. In assenza di un corredo informativo ed argomentativo adeguato la affermazione secondo cui “il concordato vende meglio della liquidazione giudiziale”, che sovente si legge nei ricorsi per concordato, resta una petizione di principio indimostrata.

Nel caso de quo a incidere decisamente sulla valorizzazione dell’attivo concordatario e’ la stima del magazzino ovvero delle rimanenze: ai fini di piano si espone un valore del magazzino di euro 3.342.282 euro che si propone di cedere a non meglio specificate modalità competitive (pagine 27 e ss. del ricorso integrativo).

Senza alcuna giustificazione si assume che, mentre la cessione del magazzino a modalità competitive nell’ambito del concordato liquidatorio assicurerebbe un risultato di 3.342.282, la vendita del medesimo magazzino, a identiche modalità competitive, nell’ambito di una liquidazione giudiziale avverrebbe al ben più modesto valore di euro 926.989, inferiore di quasi $\frac{3}{4}$.

In assenza di alcuna offerta di acquisto (a dire il vero la offerta di acquisto della attuale affittuaria esiste ma e’ al valore di 1.900.000 euro) la prospettiva di vendita nell’ambito del concordato a un prezzo che e’ di oltre tre volte quello che si stima si ricaverebbe da una liquidazione giudiziale, a parità di modalità competitive, non appare in alcun modo giustificata.

Sul punto l’attestatore svolge la seguente considerazione: *“Ai fini che qui ci occupano, rileva richiamare quanto osservato dall’Ing. : “la maggior parte dei beni è strettamente funzionale all’attività svolta da e ai prodotti realizzati, con conseguente limitata possibilità di essere impiegati anche in altre realtà produttive”. È infatti noto che i beni connotati da specificità hanno sovente una platea ristretta di interessati proprio perché concepiti per una specifica impresa e non sono facilmente adattabili ad un’altra. Vale a tal proposito la regola generale, peraltro ben nota a tutti gli stimatori, secondo cui quanto più un bene è connotato da specificità, e quindi quanto più ristretta è la platea dei suoi possibili utilizzatori, tanto più ridotto sarà il suo valore di presumibile realizzo. Si aggiunga che la curatela dovrebbe verosimilmente procedere con le tipiche vendite coattive, le quali, rispondendo ad esigenze di celerità ed efficienza, propendono ad applicazioni di sconti e riduzioni per rendere maggior appetibile la vendita.”*

Al di là delle usuali e non provate argomentazioni circa il fatto che le vendite in sede di liquidazione giudiziale sono meno redditizie di quelle concordatarie, il professionista fa riferimento alla considerazione del perito stimatore secondo cui il materiale di magazzino e’ strettamente funzionale alla attività di e quindi trova difficile collocazione su di un mercato generalizzato: riferimento che appare provare esattamente il contrario di ciò che si vorrebbe dimostrare.

Tale affermazione sarebbe idonea a giustificare la offerta da parte della affittuaria ad un prezzo conveniente nell’ottica della continuità della attività di impresa, ma e’ del tutto

incoerente e contraddittoria laddove la si pone a sostegno della scelta di vendere il magazzino atomisticamente, sul mercato generalizzato, senza nessuna offerta irrevocabile.

Perché infatti è in tale modo che la proponente intende vendere, secondo piano, il proprio magazzino: pezzo per pezzo, ad un prezzo di stima, e verosimilmente con ribassi in caso di mancato esito positivo dei primi tentativi.

La specificità del magazzino avrebbe forse giustificato un contratto estimatorio a favore della affittuaria ma la proponente ritiene invece di potere realizzare quasi il doppio di quanto offerto dalla affittuaria ponendo i beni sul mercato, malgrado essa stessa sostenga, quando deve deprezzare il magazzino nella ipotesi di liquidazione giudiziale, che i beni che lo compongono sono così specifici che solo chi fa la attività della _____ può essere interessato a comprarli.

La argomentazione posta dalla ricorrente a sostegno della valutazione del magazzino, sia esso nella ipotesi di piano che nella alternativa liquidatoria è quindi del tutto contraddittoria e fallace, e vizia di inattendibilità ogni prospettiva di piano, in essa compresa la previsione di soddisfacimento dei privilegiati ex art. 84 comma 5 CCII.

Più in dettaglio la perizia di stima del magazzino così afferma: “ *i criteri assunti per la stima dei beni sono i seguenti:*

-valore in uso: il magazzino viene stimato nell'ottica della prosecuzione dell'attività e del mantenimento della struttura aziendale come “complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa”.

-valore di immediato realizzo: il magazzino viene stimato nell'ipotesi di immediato realizzo in condizioni di libero mercato con l'ausilio della struttura e dei servizi

-valore in caso di vendita forzata: il magazzino viene stimato nell'ipotesi di liquidazione giudiziale della società e quindi applicando i criteri solitamente adottati nel caso di vendita a commercianti— grossisti senza l'ausilio della struttura e dei servizi aziendali (sito internet, punti vendita, assistenza post vendita, rete commerciale).

Si evidenzia che la maggior parte dei beni è strettamente funzionale all'attività svolta da _____ e ai prodotti realizzati, con conseguente limitata possibilità di essere impiegati anche in altre realtà produttive. Inoltre trattandosi di apparati elettronici sono beni soggetti a obsolescenza in relazione alle innovazioni tecnologiche tipiche del settore della comunicazione.”.

La argomentazione è del tutto contraddittoria in quanto se i beni che compongono il magazzino sono strettamente funzionali alla attività di _____ non si comprende la differenza fra valore d'uso e valore di immediato realizzo; la vendita a valori di immediato realizzo non sarebbe comunque effettuata tramite la struttura di _____ posto che essa non esercita più l'attività essendo la azienda affittata; non vi è alcuna indicazione specifica in ricorso circa le modalità di vendita dei cespiti di magazzino (in generale non vi è alcuna indicazione circa la modalità di vendita competitive a cui andrebbero ceduti i beni, il che costituisce in sé un ulteriore motivo di inammissibilità) tale da potere

apprezzare la eventuale differenza fra tali modalita' non meglio specificate e quelle competitive di una procedura liquidatoria.

Peraltro, essendo gli allegati relativi al magazzino una mera elencazione di pezzi, non risulta effettuato alcun riscontro di mercato con la conseguenza che i ribassi e le riduzioni effettuate dal perito per giungere ai tre valori indicati in conclusione appaiono apodittici ed arbitrari.

Rispetto alla perizia in commento la attestazione del professionista circa la soddisfazione dei privilegiati nei limiti della capienza non svolge alcuna argomentazione autonoma ne' si pone in maniera indipendente e critica, ma assume come corretti i dati forniti dal perito, scegliendo il valore intermedio. Giova ricordare che la attestazione non esisteva al momento del deposito del ricorso e che essa e' senza dubbio stata predisposta successivamente, quando gia' le assunzioni di piano erano basate sul predetto valore di magazzino.

Deve quindi concludersi circa la assoluta inattendibilita' della attestazione ex art. 84 comma 5 CCII, che in alcun modo giustifica la soddisfazione dei privilegiati nei limiti di 2.241.817 euro: alla carenza della attestazione consegue la illegittimita' della previsione di soddisfacimento effettuata in proposta, peraltro gia' affetta in ogni caso, come sopra esposto, da contrarieta' alla legge.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.